



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

NR. 31 DEL 29/07/2020

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 DL 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020) E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE EMERGENZA COVID-19

Adunanza ordinaria di prima convocazione

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio, convocato per le ore 20,00 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

MALAVASI	LUCIO	P
BREX	LUCA	P
PIETRI	DANIELE	P
BARBIERI	VALERIA	A
CAIAZZO	EMANUELA	P
VECCHI	VALENTINA	P
BARALDI	LARA	P
BEDOJNI	GIULIO	A
LOSI	GIANFRANCO	P
MORINI	SIMONE	P
IEMMI	SIMONE	P
FACCI	LIA	P
PALADINO	GIAN CARLO	P

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Assessori Esterni:

MANCA NICOLETTA

Assiste l'adunanza l'infrascritto segretario comunale DE NICOLA MAURO

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LUCIO MALAVASI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri:

, ,



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

SETTORE	SERVIZIO
Settore Bilancio e Progr. Finanziaria	Ufficio Tributi

Proposta Nr. 18929

OGGETTO:
CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 DL 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020) E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE EMERGENZA COVID-19

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.L. 18/2020 all'art. 107 comma 5 dispone che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. L'Autorità verifica la coerenza e la regolarità degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

caso di esito positivo, conseguentemente approva, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni. Fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Visto l'art. 13 comma 2 del Regolamento Tari approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 30/7/2014 e successive modificazioni ai sensi del quale:

Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

a) 31 maggio: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;

b) 02 dicembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.45 del 27/4/2020 che ha prorogato la scadenza dell'acconto tari 2020 dal 31/5/2020 al 30/6/2020;

Vista la successiva delibera di Giunta Comunale n. 68 del 06/6/2020 che ha successivamente prorogato per il solo anno 2020 la scadenza dell'acconto tari anno con le seguenti modalità:

31 LUGLIO per le utenze domestiche

15 SETTEMBRE per le utenze non domestiche

Preso atto della successiva delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/6/2020 di ratifica della delibera di Giunta Comunale n. 68 del 06/6/2020 dove inoltre si dispone del sistema di conteggio della TARi per gli ambulanti del mercato prevedendo l'esclusione dal pagamento per le giornate di sospensione a causa dell'emergenza sanitaria;

Visto il Regolamento TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/7/2014 e successive modificazioni;

Considerato che:

- l'art. 1 comma 683 della l. 147/2013 prevede che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia



dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- Il D.L. Rilancio 34/2020 convertito con Legge n.77 del 17/7/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18/7/2020 all'art. 106 comma 3 bis ha differito, stante le condizioni di incertezza sulla quantità di risorse disponibili per gli enti locali, al 30 settembre 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 andando conseguentemente a differire, limitatamente all'anno 2020, i termini per la pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie nel Portale del federalismo fiscale rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre 2020;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (**TEFA**) che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti di raccolta e smaltimento dei solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;

- il Decreto del Mef del 1/7/2020 "Riversamento TEFA, ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 2019", disciplina i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo TEFA, con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente e attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2020 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n. 232 del 22/10/2019, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Viste le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da COVID –19, ed in particolare:

* il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

* il DPCM 8 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, che ridefinisce le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19;

* il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto "Cura Italia" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;

* il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19",

* il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,



* il DPCM 11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Rio Saliceto è presente ed operante l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, (ATERSIR), istituita con L.R. 23/2011 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai Servizi pubblici locali dell'Ambiente" e che pertanto svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA:

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente
- n. 158 del 5/05/2020 rubricata "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19", che prevede tra l'altro l'adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- n. 238 del 23/6/2020 che introduce elementi di flessibilità e nuove facoltà per gli enti territorialmente competenti (Etc) tese alla mitigazione dell'impatto dell'emergenza sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per garantire continuità nella fornitura di servizi essenziali nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza dall'anno 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Rilevato inoltre che ATERSIR in collaborazione con ANCI Emilia Romagna ha emanato in data 9 Giugno 2020 delle indicazioni operative per l'attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 in cui tra l'altro si prevede che i Comuni che si avvalgono della facoltà di cui all' art. 107 comma 5 del D.L 18/2020 possono legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione di ARERA mediante una riduzione percentuale della quota variabile senza intervenire sui coefficienti Kd delle categorie costrette alla chiusura in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità senza modificare l'articolazione tariffaria ;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Richiamati:



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

- l'art. 107 del DL 18/2020, commi 1 e 2, ai sensi del quale, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 (...), per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30 Settembre 2020 (nuovo termine inserito in fase di conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020 in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali) anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.

- il medesimo art. 107 comma 5 del DL 18/2020 secondo cui *“ I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*

- che ai sensi dell'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 è stato previsto *l'allineamento dei termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 ossia al 31/7/2020 (ora differito al 30.09.2020 con la conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020)*

Considerato:

- che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 11/3/2019;

Tenuto conto che:

- le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni decise sulla base della deliberazione ARERA n. 158/2020, quantificate in circa 33.600,00 Euro, trovano copertura con la proposta di delibera di variazione di bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per tari ordinaria, di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all'art 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

Tutto ciò' premesso, l'amministrazione comunale al fine di definire le agevolazioni/riduzioni della Tassa sui Rifiuti anno 2020 e garantire la più ampia coerenza con le indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 158/2020 relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19, ha definito i seguenti **criteri** :



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

- con riferimento al periodo medio di chiusura delle utenze non domestiche (UND) pari a 3 mesi, la percentuale base di sconto utilizzata è stata del **25%** (sconto su base annuale), in quanto ritenuta adeguata rispetto ai giorni effettivi di chiusura delle UND beneficiarie della riduzione. Il 25% è direttamente proporzionale a 3 mesi di chiusura sui 12 mesi dell'anno;
- la percentuale di sconto sarà applicata alla **quota variabile complessiva** della TARI 2020, direttamente legata ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, differenziati ed indifferenziati, che hanno subito diminuzioni a causa del lockdown per Covid19, con esclusione dei banchi di mercato, che sono soggetti ad un tributo giornaliero.
- la riduzione sarà applicata alle utenze attive tra il 1 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 e verrà riconosciuta nella prima rata 2020 (scadente il 15 Settembre 2020);
- **le Utenze non domestiche (UND)** sono state classificate, coerentemente con la suddivisione per categorie enucleate dal d.P.R. 158/99, sulla base dei codici ATECO indicati sia nell'Allegato 1 della Delibera ARERA n. 158/2020, sia nei provvedimenti governativi citati in premessa. Si perviene, quindi, alle casistiche di cui alle seguenti tabelle:

- **tab 1.a** - ricomprende tutte le UND con codici ATECO elencati nella tabella 1a Allegato A delibera ARERA 158/2020 di cui sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi riportati in premessa, per le quali ARERA propone un'**agevolazione minima obbligatoria** pari ai giorni minimi di chiusura, per tali utenze si prevede di concedere una percentuale di agevolazione **del 25%**;

- **tab 1.b** - in cui sono state inserite tutte le UND con codici ATECO elencati nella tabella 1b Allegato A delibera ARERA 158/2020 per le quali ARERA prevede una riduzione minima obbligatoria del **25%**, per attività ancora sospese alla data di emanazione delibera (5 maggio 2020);

- **tab 2** - riguardante le UND con codici ATECO elencati nella tabella 2 Allegato A delibera ARERA 158/2020 che potrebbero risultare sospese, parzialmente o totalmente anche per periodi di durata diversa. Anche per tali utenze si prevede una percentuale di agevolazione del 25%, in considerazione del fatto che, pur nell'ipotesi di mancata sospensione o di sospensione parziale delle relative attività, le stesse hanno comunque risentito negativamente degli effetti economici negativi legati alla pandemia da Covid-19;

Per le categorie di bar, caffè, pasticceria, nel caso fossero presenti diversi codici ATECO, è sufficiente che solo uno di questi rientri nella condizione di agevolazione per godere della riduzione percentuale.

- **tab 3**- riguarda le UND risultanti aperte e con codici ATECO indicati nella tabella 3 Allegato A delibera ARERA 158/2020, oltre a banche e assicurazioni, aziende della filiera alimentare, meccanici, elettrauto, lavanderie, aziende collegate alla produzione di prodotti di sanificazione alle quali **non sono state riconosciute le agevolazioni**, in quanto non spettanti in modo obbligatorio,;

- **tab 4** - UND i cui Codici ATECO non sono previsti dalla delibera di ARERA 158/2020 ma facenti parte di categorie riconducibili a codici ATECO che hanno avuto l'apertura in quanto rientranti nelle categorie previste dal DPCM 11 marzo 2020 e DPCM 25 marzo 2020

Riepilogando si propone di applicare le seguenti percentuali di riduzione della quota variabile:

Descrizione Tabelle	Percentuale di riduzione proposta sulla quota variabile
Tabella 1.a Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 1.b Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 2 Delibera ARERA 158/2020 Per le categorie di bar, caffè, pasticceria, nel caso fossero presenti diversi codici ATECO, è sufficiente che solo uno di questi rientri nella	25%



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

condizione di agevolazione per godere della riduzione percentuale.	
Tabella 3 Delibera ARERA 158/2020+ banche e assicurazioni, aziende della filiera alimentare, meccanici, elettrauto, lavanderie, aziende collegate alla produzione di prodotti di sanificazione	0%
Tabella 4 - Utenze i cui codici ATECO non sono previsti dalla delibera 158/2020 di ARERA ma facenti parte di categorie riconducibili a codici ATECO che hanno avuto l'apertura in quanto rientranti nelle categorie previste dal DPCM 11 marzo 2020 e DPCM 25 marzo 2020	0%

Per la classificazione delle UND nelle diverse tabelle verranno svolte le seguenti azioni:

1. Associazione "Codice ATECO" desunti dalla Camera di Commercio per ogni utenza non domestica all'"Anagrafica UND" presente sui gestionali IREN Ambiente (esclusi i Banchi di mercato che sono soggetti ad un tributo giornaliero);
2. Associazione "Riduzione percentuale" - Codici ATECO", nel rispetto di quanto previsto dall'AUTORITÀ con delibera n. 158/2020 e sulla base dei criteri e delle percentuali secondo le tabelle sopra definite dall'Amministrazione Comunale;

La riduzione delle entrate derivante dalla definizione dei criteri sopra definiti per l'applicazione del 25% alla quota variabile delle UND di cui alle tab1a,1b, 2 stimata complessivamente in 33.600,00 euro trova copertura con la proposta di delibera di variazione di bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per tari ordinaria, di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all'art 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

RICHIAMATA la Deliberazione n. 58 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

Preso atto degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

- Visto il parere del Revisore dei Conti;



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali che si allegano al solo originale del presente atto per farne parte integrante (allegato "B");

CON VOTAZIONE, espressa per alzata di mano e che ha avuto il seguente esito:

Astenuti: 0 (zero);

Contrari: 0 (zero)

Favorevoli: 11 (undici)

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale Delibera n.11 del 11/3/2019, riportate all'**allegato "A"** della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di approvare i criteri per le riduzioni per le utenze non domestiche (UND) al fine di garantire la più ampia coerenza con le indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 158/2020 relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19 come evidenziate nelle premesse e nelle percentuali così riassunte :

Descrizione Tabelle	Percentuale di riduzione proposta sulla quota variabile
Tabella 1.a Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 1.b Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 2 Delibera ARERA 158/2020 Per le categorie di bar, caffè, pasticceria, nel caso fossero presenti diversi codici ATECO, è sufficiente che solo uno di questi rientri nella condizione di agevolazione per godere della riduzione percentuale.	25%
Tabella 3 Delibera ARERA 158/2020+ banche e assicurazioni, aziende della filiera alimentare, meccanici, elettrauto, lavanderie, aziende collegate alla produzione di prodotti di sanificazione	0%
Tabella 4 - Utenze i cui codici ATECO non sono previsti dalla delibere 158/2020 non sono previsti dalla delibera di ARERA ma facenti parte di categorie riconducibili a codici ATECO che hanno avuto l'apertura in quanto rientranti nelle categorie previste dal DPCM 11 marzo 2020 e DPCM 25 marzo 2020	0%

3) di dare atto che la riduzione delle entrate derivante dalla definizione dei criteri sopra definiti per l'applicazione della percentuale di riduzione del 25% alla quota variabile delle UND di cui alle tab1a,1b, 2 stimata complessivamente in 33.600,00 euro, trova copertura con la proposta di delibera di variazione di Bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per tari ordinaria, di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all' art 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

- 4) di inviare ad ATERSIR la presente delibera dando atto che la stessa sarà tacitamente approvata e condivisa in assenza di osservazioni dell'Agenzia entro 7 gg lavorativi dalla sua ricezione così come previsto dalla Circolare di ATERSIR /ANCI EMILIA ROMAGNA del Giugno 2020;
- 5) di procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15,15bis e 15 ter del D.L 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;
- 6) di provvedere, così come previsto dall'art. 5 della delibera di ARERA n. 158/2020, a pubblicare sul proprio sito internet e/o con un collegamento a quello del gestore Iren Ambiente SpA, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base della presente deliberazione con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte.

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione effettuata per appello nominale dal seguente esito:

Astenuti: 0 (zero);
Contrari: 0 (zero)
Favorevoli: 11 (undici)

Il Consiglio Comunale

DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE NR. 18929

OGGETTO:

CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 DL 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020) E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE EMERGENZA COVID-19

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Rio Saliceto, li 23-07-2020

Il Responsabile del Settore
F.to ADRIANA VEZZANI

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Rio Saliceto, li 23-07-2020

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to PAOLA MUSSINI



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Lucio Malvasi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mauro De Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio a partire dal giorno 04-08-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Rio Saliceto, li 04-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAURO DE NICOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il giorno 14-08-2020

Rio Saliceto, li 14-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVIA PARMEGGIANI

Io sottoscritto attesto che la presente copia composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio.

Rio Saliceto li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Comune di RIO SALICETO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Nord>5000	63,012042					
Famiglie di 1 componente	607	64.377,00	25,0%	106,1	0,80	1,00	0,927	98,30	63,01	63,01	161,31
Famiglie di 2 componenti	714	90.152,00	29,5%	126,3	0,94	1,70	1,089	137,50	107,12	53,56	244,62
Famiglie di 3 componenti	452	58.693,00	18,6%	129,9	1,05	2,30	1,216	157,96	144,93	48,31	302,88
Famiglie di 4 componenti	361	50.525,00	14,9%	140,0	1,14	2,80	1,321	184,84	176,43	44,11	361,28
Famiglie di 5 componenti	111	15.219,00	4,6%	137,1	1,23	3,10	1,425	195,38	195,34	39,07	390,71
Famiglie di 6 o più componenti	76	8.939,00	3,1%	117,6	1,30	3,40	1,506	177,14	214,24	35,71	391,38
Non residenti o locali tenuti a disposizione	103	11.080,00	4,2%	107,6	0,94	1,70	1,089	117,15	107,12	53,56	224,27
Totale	2.424	298.985,00	100%	123,3		Media	1,247335		Media	47,29	

Comune di RIO SALICETO

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc	Kd	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
					Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
						Quv*Kd	QF+QV
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5	614,00	0,67	5,50	0,869	0,720	1,589
Cinematografi e teatri	-	-	0,43	3,50	0,558	0,458	1,016
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	85	33.354,00	0,60	4,90	0,778	0,642	1,420
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6	911,00	0,76	6,25	0,986	0,818	1,804
Esposizioni, autosaloni	4	886,00	0,51	4,22	0,662	0,552	1,214
Alberghi con ristorante	-	-	1,64	13,45	2,128	1,761	3,889
Alberghi senza ristorante	-	-	1,08	8,88	1,401	1,163	2,564
Case di riposo, collegi e convitti	2	1.411,00	1,37	11,24	1,778	1,472	3,249
Ospedali e case di cura	-	-	1,29	10,55	1,674	1,381	3,055
Uffici, agenzie, studi professionali, banche	40	3.353,00	1,52	12,45	1,972	1,630	3,602
Attività commerciali vendita beni non alimentari	21	1.564,00	1,41	11,55	1,829	1,512	3,342
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12	833,00	1,77	15,54	2,297	2,035	4,331
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7	722,00	1,23	10,17	1,596	1,331	2,927
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5	1.145,00	1,41	11,55	1,829	1,512	3,342
Attività industriali e artigianali con capannoni di produzione	95	73.290,00	0,81	7,10	1,051	0,930	1,981
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8	1.679,00	5,40	42,50	7,006	5,564	12,571
Bar, caffè, pasticceria	13	1.551,00	3,56	29,19	4,619	3,822	8,441
Attività commerciali vendita beni alimentari, fiori e piante	17	1.161,00	2,39	19,61	3,101	2,567	5,668
Supermercati e Ipermercati di generi misti	4	2.674,00	2,74	22,45	3,555	2,939	6,494
Discoteche, night club	-	-	1,91	15,68	2,478	2,053	4,531
Totale	324	125.148,00					